

mantenere le linee contemplate nella convenzione stessa, ed indicate in seguito, col seguente compenso per ogni miglio marittimo :

Pel servizio adriatico e mediterraneo :

- a) fiorini 3,55 (Lt. 8,70) per le linee della velocità oraria minima di miglia 11,5;
- b) fiorini 2,40 (Lt. 5,90) per le linee della velocità oraria minima di 10 miglia ;
- c) fiorini 1,80 (Lt. 4,40) per le linee della velocità oraria minima di 9 miglia ;
- d) fiorini 1,45 (Lt. 3,55) per le linee con velocità inferiore alle 9 miglia.

Pel servizio oceanico :

fiorini 2,80 (Lt. 6,90) per le linee della velocità oraria minima di 11 miglia ;

Pel servizio Trieste-Samos :

fiorini 2 (Lt. 4,90).

Per gli altri servizi :

fiorini 1,70 (Lt. 4,15).

L'importo complessivo non doveva superare fiorini 2,910,000, e cioè circa lire ital. 7,000,000, oltre ad un compenso di 125,000 lire all'anno pel trasporto dei pacchi postali.

*2º Periodo: Convenzione 16 marzo 1907 ed Ordinamento attuale dei servizi.* — In previsione della scadenza della convenzione del 1891, fu elaborato nel 1906 fra il governo ed il "Lloyd", un nuovo contratto con esecuzione dal 1º gennaio 1907.

Si addivenne così alla legge 23 febbraio 1907 n. 42 che fissa la durata dei servizi a tutto il 31 dicembre 1921.

Nel servizio del Mediterraneo ed oltre il canale di Suez furono introdotti quei cambiamenti che risultarono necessari in seguito a nuovi bisogni di traffici. Fu aumentata notevolmente la velocità che si stabilì per le linee merci ad almeno 10 miglia marittime l'ora; per le linee celeri la velocità minima fu portata a 14 miglia (linee di Alessandria), a 13 miglia (linea di Bombay) e a 12 miglia (linea di Costantinopoli). Venne stabilita una comunicazione diretta colla Siria,